

CONSIDERAZIONI MINIME INTORNO AL TENTATIVO DI ARRUOLAMENTO, TRA LEGISLAZIONE E PRASSI GIURISPRUDENZIALE

di Francesca De Marinis

Abstract. *Il lavoro analizza la fattispecie di cui all'art. 270 quater c.p., evidenziandone i profili problematici in relazione al principio di determinatezza e di offensività, resi ancor più evidenti dall'interpretazione che di tale norma ha dato la giurisprudenza, in particolare con la sentenza della Cassazione pen., n. 40699 del 9 settembre 2015, nella quale si afferma la possibilità di configurare il delitto di arruolamento per finalità terroristiche anche nella forma tentata.*

SOMMARIO: 1. La fattispecie di arruolamento nel contesto della legislazione italiana antiterrorismo. – 2. L'ambito di applicazione dell'art. 270 quater c.p.: una significativa pronuncia della Corte di Cassazione. – 3. Il tentativo di arruolamento: un'ulteriore anticipazione di una tutela penale anticipata.

1. La fattispecie di arruolamento nel contesto della legislazione italiana antiterrorismo.

A seguito degli attentati del 2001 ed in corrispondenza della crescente attenzione rivolta al fenomeno terroristico, si è assistito in Italia ad una ripresa dell'attività normativa di contrasto a tale tipologia di criminalità. Proseguendo nel solco tracciato dalla legislazione legata al terrorismo degli anni '70 e adattandola alle mutate esigenze legate alla transnazionalità del fenomeno attuale¹, dal 2001 ad oggi, la legislazione antiterrorismo ha mostrato più volte di preferire al rispetto dei principi penalistici la stigmatizzazione del (potenziale) terrorista. Si è delineato, così, un sottosistema punitivo *ad hoc*, espressione di un vero e proprio diritto penale del nemico² - non solo in rapporto

¹ Per un'analisi delle peculiarità del nuovo terrorismo v. INSOLERA, *Reati associativi, delitto politico e terrorismo globale*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 1325 ss.

² Cfr. per tutti DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cass. pen.*, 2006, n. 2, 745 ss.

al diritto penale sostanziale, ma anche processuale e penitenziario³ - nel quale sono spesso violati i principi costituzionali che presidiano la materia penale⁴.

Con la l. n. 155/2005, di conversione del d.l. n. 144/2005, sono state introdotte nel nostro ordinamento nuove fattispecie finalizzate alla repressione del fenomeno terroristico, conformandosi a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa adottata a Varsavia nel maggio del 2005, poi, in buona sostanza, trasfusa nella decisione quadro 2008/919/GAI. La legge, convertita in tempi estremamente brevi, è stata la risposta immediata agli attentati di Londra del luglio 2005, in chiara attuazione della logica emergenziale che da anni connota la politica legislativa nel settore penale. Detta legge, a dispetto della mancata riflessione che ha accompagnato la sua approvazione, ha introdotto non poche novità sul piano del diritto penale sostanziale; tra le più significative ritroviamo la previsione, agli artt. 270 *quater* e *quinquies* c.p., delle fattispecie di arruolamento e addestramento; la positivizzazione, all'art. 270 *sexies* c.p., del significato di "finalità terroristica" (che rimane tuttavia connotato da un'estrema vaghezza) ed infine, l'introduzione all'art. 414 c.p. di un co. 4, che prevede un'aggravante nel caso in cui l'istigazione o l'apologia abbia ad oggetto delitti di terrorismo.

Carattere comune delle nuove fattispecie legislative è l'indeterminatezza degli elementi del fatto di reato; ciò appare funzionale a consentire una forte anticipazione della tutela penale, in palese contrasto con il principio di necessaria offensività.

Come talvolta accade dinanzi a norme fortemente indeterminate e nelle quali la soglia di punibilità è notevolmente anticipata, si è assistito ad una sostanziale disapplicazione, da parte degli organi giudicanti, delle fattispecie di cui agli artt. 270 *quater* e *quinquies* c.p.. Così, se da un lato si riduce la reale portata applicativa di norme ritenute in contrasto con i principi costituzionali, dall'altro lato, la discrezionalità rimessa al giudice apre enormi spazi di disuguaglianza nell'applicazione del diritto, in contrasto con l'art. 3 Cost..

2. L'ambito di applicazione dell'art. 270 *quater* c.p.: una significativa pronuncia della Corte di Cassazione.

A fronte delle rare applicazioni dell'art. 270 *quater* c.p., vi è in particolare una sentenza della Cassazione, sez. I pen., n. 40699 del 9 settembre 2015, che fornisce

³ Ex plurimis v. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale*, Napoli, 2013, 206; DALIA (a cura di), *Le nuove norme di contrasto al terrorismo*, Milano, 2006; con particolare riguardo ai profili processualistici FILIPPI, *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Le disposizioni processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1212 ss.

⁴ Cfr. CAVALIERE, *Diritto penale "del nemico" e "di lotta": due insostenibili legittimazioni per una differenziazione, secondo tipi d'autore, della vigenza dei principi costituzionali*, in A. GAMBERINI - R. ORLANDI (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale*, Bologna, 2007, 287. L'Autore si esprime in senso critico nei confronti del c.d. garantismo diseguale, derivante dalla creazione di un diritto penale *ad hoc* per alcune tipologie di autori.

significativi, ancorché problematici, canoni ermeneutici, affrontando alcuni dubbi interpretativi che investivano la fattispecie in ragione della sua indubbia vaghezza.

La pronuncia indicata muove dal ricorso, effettuato dal P.M. presso il Tribunale di Brescia, contro l'ordinanza dello stesso Tribunale con cui si disponeva sia la cessazione della misura cautelare in carcere per Elezi Elvis, accusato del tentativo di delitto di cui all'art. 270 *quater* c.p., sia la sostituzione della misura cautelare nei confronti di Halili El Madhi.

Nel presente lavoro, ci soffermeremo sulla parte della sentenza relativa al ricorso nei confronti di Elezi Elvis, da cui si ricavano interessanti spunti sull'ambito di applicazione dell'art. 270 *quater* c.p.

Il Tribunale del Riesame di Brescia, effettuando un'analisi del tutto condivisibile, ritiene che l'art. 270 *quater* c.p. realizzi un'anticipazione della soglia di tutela dei beni giuridici protetti e che, trattandosi di un reato di pericolo concreto, non si possa dar luogo ad un'ulteriore anticipazione dell'intervento repressivo in applicazione dell'art. 56 c.p.⁵. Ne consegue, ad avviso del Tribunale, la non configurabilità del tentativo di arruolamento.

Nel merito, inoltre, il Tribunale ritiene che, dagli elementi di prova emersi, non possa desumersi la reale capacità di Elezi Elvis di arruolare nelle fila dell'ISIS, né di costituire un tramite a tal fine, in quanto né Elezi Elvis, né lo zio Elezi Alban con cui il primo era in contatto (come risulta da varie intercettazioni telefoniche) risultano essere associati o mandatari di detta associazione terroristica. Pertanto, ferma restando la contiguità ideologica di Elezi Elvis con tali ambienti estremisti, il Tribunale ritiene che la capacità di arruolare determinati soggetti non possa essere fondata sulla mera adesione ad un'ideologia terroristica.

Il P.M. deduce a sostegno del proprio ricorso l'errata valutazione della fattispecie di reclutamento, la cui realizzazione, tenuto conto della genesi della norma e delle fonti internazionali di riferimento - in particolare l'art. 6 della Convenzione di Varsavia, che impone di rendere punibile proprio la condotta di *recruitment* - non potrebbe escludersi per la sola ragione del "mancato inserimento dell'aspirante nelle fila del gruppo militare". Motiva, inoltre, il ricorso sulla base di un'errata rappresentazione dei fatti accertati, dai quali si evincerebbe, invece, l'effettiva esistenza di contatti tra Elezi Alban, zio di Elezi Elvis, ed il fronte terrorista.

La Corte, che precisa subito di accogliere il ricorso del P.M., procede ad una ricostruzione del quadro normativo *ratione temporis* applicabile - con esclusione delle

⁵ L'orientamento del Tribunale di Brescia trova conferme nella dottrina maggioritaria, *ex plurimis* v. FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, 6^a ed., Bologna, 2009, 495 ss., dove si afferma la non configurabilità del tentativo nei delitti di attentato, *rectius* a consumazione anticipata, in quanto "il tentativo equivale già a consumazione", né nei reati di pericolo, perché, in quest'ultimo caso, la configurabilità del tentativo equivarrebbe a reprimere "il pericolo di un pericolo". Nello stesso senso anche PIEMONTESE, (sub) art. 270 *quater*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, tomo I, V ed., Milano, 2011, 1851; VALSECCHI, (sub) art. 270 *quater*, in E. DOLCINI - G. MARINUCCI, *Codice penale commentato*, 2^a ed., Milano, 2006, 1960, ove l'Autore evidenzia, oltretutto, come «un'ipotetica incriminazione del "tentativo di arruolamento" finirebbe per sovrapporsi, di fatto, alla fattispecie di "istigazione" di cui all'art. 414, co. 4».

novità introdotte con il d.l. n. 7/2015, che prevede la punibilità anche dell'arruolato – al fine di determinare correttamente la *voluntas legis*.

L'art. 270 *quater* c.p. nasce dalla ritenuta esigenza di fornire l'ordinamento italiano di uno strumento per contrastare i c.d. *foreign fighters*, ossia soggetti "arruolati" in territorio italiano ed inviati all'estero in campi di addestramento⁶, in ragione della ritenuta impossibilità di reprimere tali condotte mediante le fattispecie penali già esistenti. Depone in tal senso anche la presenza di un'espressa clausola di sussidiarietà in favore dell'art. 270 *bis* c.p.⁷: essa induce a ritenere che l'obiettivo del legislatore fosse quello di colpire soggetti che, ancorché non si possano definire quali partecipi nell'associazione terroristica, ne accrescano il potenziale offensivo attraverso l'inserimento di ulteriori risorse umane⁸; con l'ulteriore risultato di consentire la condanna anche in quei casi in cui risulti difficile raggiungere la prova della sussistenza di un'associazione con finalità terroristiche, problematica spesso riscontrata in ragione del frazionamento organizzativo delle nuove associazioni terroristiche, sempre più spesso suddivise in "cellule" operative⁹. L'ordinamento si arricchisce, così, di fattispecie le quali, piuttosto che tipizzare nuove condotte realmente lesive di beni meritevoli di tutela e non altrimenti punibili, costituiscono abili scorciatoie probatorie, la cui portata applicativa è interamente rimessa alla discrezionalità del giudice¹⁰.

Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, la prima difficoltà interpretativa generata dalla norma riguarda il significato del termine "arruolare". Tale nozione non è sconosciuta all'ordinamento penale italiano e si ritrova anche negli artt. 244 e 288 c.p. che rendono punibili, il primo, la condotta di chiunque, senza l'approvazione governativa, effettua arruolamenti o altri atti ostili contro uno Stato estero così da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra e, il secondo, l'arruolamento o l'armamento, nel territorio italiano, di cittadini perché militino al servizio o in favore dello straniero.

La Suprema Corte, mediante un'interpretazione sistematica e tenendo conto anche della collocazione topografica della norma, ritiene che «nessuna similitudine di contesto e di finalità è dato riscontrare tra le due norme qui in rilievo (art. 244 e art. 270 *quater*) il che autorizza – in effetti – a ritenere che, ferma restando l'identità lessicale, il termine sia stato utilizzato dal legislatore del 2005 in senso *parzialmente* diverso». Ad avviso della Corte, infatti, la finalità terroristica cui deve essere tesa la condotta esclude di per sé la necessità dell'esistenza di un regolare esercito, così come di formazioni

⁶ V. VALSECCHI, *Brevi osservazioni di diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, n. 10, 1227.

⁷ Sui rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 270 *quater* e *quinquies* c.p. e l'art. 270 *bis* c.p., si veda Cass. pen., sez. V., 2 ottobre 2008, n. 39430, in *C.E.D. Cass.*

⁸ V. MARTINI, *La nuova definizione di terrorismo: il d.l. n. 144 del 2005 come convertito con modificazioni in l. 31 luglio 2005, n. 155*, in *Studium Iuris*, 2006, n. 11, 1229; l'Autore ritiene che il pericolo cui è ricollegata la norma consista «nella predisposizione di quelle che, con orribile espressione, nella moderna economia si definiscono "risorse umane"», è chiaro quindi che la condotta punita sia meramente preparatoria, non suscettibile di integrare neanche gli estremi del tentativo dei diversi reati cui è preordinato l'arruolamento.

⁹ Cfr. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., 265.

¹⁰ V. FASANI, *Il decreto antiterrorismo – Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, n. 8, 947.

organizzate di tipo militare, dovendosi, quindi, necessariamente escludere che la nozione di arruolamento possa intendersi, così come avviene per gli artt. 244 e 288 c.p., come “inserimento nei ruoli militari”¹¹. Tale tesi è avvalorata dal tenore letterale dell’art. 270 *quater* c.p., nel quale non è dato rinvenire alcun riferimento ad un ingresso formale in formazioni militari, valorizzandosi, invece, «l’aspetto finalistico della partecipazione al (previsto) atto di terrorismo o la stimolazione all’ingresso nel gruppo organizzato avente tali finalità».

Allo stesso modo, la Corte esclude una possibile identificazione della nozione di arruolamento con quella di reclutamento, presente, nella legislazione italiana, all’art. 4 l. n. 210/1995. In accordo con precedenti orientamenti della stessa Corte, la nozione di “reclutamento”, la cui portata applicativa è notevolmente ampia, si estende ad ogni «attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato a tale attività»¹²; la scelta del legislatore di utilizzare il termine “arruolare”, anziché “reclutare”, sarebbe, quindi, indicativa proprio della volontà di limitare l’ambito di applicazione dell’art. 270 *quater* c.p., collocandone il momento consumativo in una fase più avanzata rispetto alla mera proposta, per evitare che l’attività di mero proselitismo ideologico, tutelata dal combinato disposto degli artt. 19 e 21 Cost., venga confusa con quella che realizza il fatto di reato.

Il termine arruolare, nel contesto dell’art. 270 *quater* c.p., va dunque inteso, ad avviso della Corte, come “ingaggio” che si realizza al raggiungimento di un serio accordo tra arruolante ed arruolato, caratterizzato dalla concreta possibilità, per l’arruolante, di inserire l’aspirante nella struttura operativa e, da parte dell’arruolato, nella fermezza della volontà di arruolarsi¹³, sempre che «l’accordo risulti qualificato dalla “doppia finalità” prevista dalla norma incriminatrice (compimento di atti di violenza o di sabotaggio con finalità di terrorismo) e ciò in virtù del fatto che [...] è il raggiungimento dell’accordo [...] ad integrare il disvalore del fatto ed a porsi come momento di raggiungimento dell’elevato pericolo (in tesi presunto) cui è correlata la norma». La Corte prosegue affermando che la realizzazione del fatto tipico, che si sostanzia nella conclusione dell’accordo, prescinde dagli «eventi successivi, che non appaiono presi in considerazione da tale segmento del più ampio sistema di tutela».

Il percorso argomentativo descritto desta non poche perplessità. In primo luogo, accettando una tale nozione di arruolamento, non si comprende quale ne sarebbe il tratto distintivo rispetto al mero accordo¹⁴, che se normalmente non è punibile ai sensi dell’art.

¹¹ Cfr. MARCONI, *Stato (delitti contro la personalità internazionale dello)*, in *Dig. disc. pen.* XIII, Torino, 1997, 614; l’Autore ritiene che, in riferimento agli artt. 244 e 288 c.p., per ritenersi eseguito l’arruolamento “non occorre che si abbia l’effettiva presentazione alle armi, bastando allo scopo che siano stati formati i cosiddetti quadri e che il personale sia pronto alla chiamata”.

¹² Cass. pen., sez. VI, sent. n. 36776/2003, in *C.E.D. Cass.*

¹³ V. COLAIOTTO, *L’arruolamento per finalità di terrorismo: la prima pronuncia della Suprema Corte*, in *Arch. pen.* (web), 2016, n. 1, 5.

¹⁴ Cfr. CAVALIERE, [Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2, 2015, 231. Secondo l’Autore la distinzione tra arruolamento e accordo «risulta meramente nominalistica: anche il “mettersi seriamente e concretamente a disposizione” è mero accordo, e se non fosse serio e concreto non sarebbe vero accordo!».

115 c.p., è invece già sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 304 c.p., che puniscono tanto l'istigazione quanto l'accordo (anche se i reati cui è finalizzato non vengono commessi) ove i delitti rientrino tra quelli del capo I e II dei "delitti contro la personalità dello Stato". «La norma in commento, figlia dell'ipertrofia simbolico-bellicista [...], stenta a trovare, a livello sistematico, uno spazio di operatività libero da altre ipotesi delittuose»¹⁵, il legislatore pare quasi dimentico dell'esistenza degli artt. 302 e 304 c.p. e finanche dell'art. 414 c.p. che, con il nuovo co. 4, prevede un'aggravante per l'istigazione a commettere reati con finalità terroristica.

Inoltre, dalle parole della Corte pare desumersi che la finalità richiesta dalla norma quale elemento costitutivo del fatto tipico debba desumersi dal solo elemento psicologico e sia totalmente slegata dai successivi fatti cui l'accordo è preordinato. Se è vero che, secondo un'interpretazione letterale della norma, non è necessario ai fini della condanna per arruolamento che tali fatti si verificino, non può condividersi la tesi secondo la quale è sufficiente che l'accordo sia finalizzato al compimento di una serie generica ed eventuale di atti di violenza, in quanto ciò costituirebbe una macroscopica violazione del principio di offensività. L'accordo dovrà comunque essere legato ad una «concreta prospettazione di più atti di violenza determinati, in modo da escludere la possibilità di incriminare un atteggiamento meramente interiore del soggetto agente»¹⁶. Diversamente argomentando si giungerebbe ad un'inaccettabile, a nostro avviso, esaltazione dell'atteggiamento interiore, violando contemporaneamente i principi di determinatezza della norma penale, materialità, offensività e personalità della responsabilità penale.

3. Il tentativo di arruolamento: un'ulteriore anticipazione di una tutela penale anticipata.

Nella pronuncia menzionata, la Corte, una volta interpretato l'assetto normativo innanzi descritto, si oppone alla valutazione dogmatica effettuata dal Tribunale, nella parte in cui esclude *in radice* la configurabilità del tentativo di arruolamento. Dovrebbe, invece, ammettersi, in via generale, la possibilità di realizzazione del tentativo in relazione ai reati di pericolo¹⁷, individuando il discrimine per l'applicazione dell'art. 56 c.p. nella struttura della singola fattispecie e nella possibilità concreta di rintracciare nella condotta una «"progressione della esposizione a pericolo" dei beni giuridici protetti»¹⁸.

¹⁵ FASANI, *Il decreto antiterrorismo*, cit., 935. L'Autore sottolinea come anche la più rigorosa interpretazione di arruolamento, quale inserimento organico in una struttura militare o paramilitare, non consenta di selezionare un autonomo tipo normativo, "dal momento che la necessaria finalità terroristica ex art. 270 *sexies* c.p., che deve connotare l'arruolato e la struttura nella quale egli è inserito, rende automaticamente quest'ultima un'associazione punibile ai sensi dell'art. 270 *bis* c.p.".

¹⁶ V. PIEMONTESE, (sub) *art. 270 quater*, cit., 1850.

¹⁷ In senso contrario, cfr. *supra* nota n. 9.

¹⁸ In assenza di indicazioni da parte della Corte sulla tipologia di beni giuridici tutelati attraverso l'art. 270 *quater* c.p. o più in generale attraverso la normativa antiterrorismo, si veda per un'analisi delle attuali teorie

A sostegno di una tale lettura, la Corte richiama la recente tendenza normativa che pare tesa a ricondurre a fattispecie tipiche di reato meri fatti di tentativo, con un riferimento diretto alla nuova norma prevista all'art. 270 *quater*.1 c.p., che rende punibili le condotte di propaganda, finanziamento e organizzazione di viaggi in territorio straniero con finalità di terrorismo.

Nel caso dell'art. 270 *quater* c.p., in ragione del presunto alto grado di pericolosità del reato consumato, la progressione sarebbe individuabile nell'attività tesa alla promozione e realizzazione dell'accordo. A nostro avviso, appare estremamente difficile immaginare atti che, in concreto, possano considerarsi diretti ed idonei alla realizzazione di un "serio accordo", che non si sovrappongano alla fattispecie di istigazione *ex art.* 414, co. 4, c.p. o alla mera manifestazione di convincimenti personali, poiché il pericolo di aggressione dei beni giuridici è talmente distante da non consentire alcuna delimitazione delle condotte punibili: qualsiasi scambio di comunicazione fra due musulmani che manifestino una condivisione dell'ideologia terrorista rischierebbe, a questo punto, di risultare sanzionabile in quanto atto idoneo ed univocamente diretto al raggiungimento dell'accordo.

Se già una tale nozione di arruolamento si espone a non poche critiche, quest'ultime si accentuano con riguardo alla fattispecie tentata; in tal caso l'ulteriore arretramento della soglia di punibilità di una condotta che, seppur consumata, concreta meri atti preparatori, costituisce un'inaccettabile anticipazione della tutela penale, in contrasto con i più basilari principi dell'ordinamento costituzionale¹⁹. La Corte, nonostante rilevi i rischi di sovrapposizione del tentativo di arruolamento con attività di mero proselitismo e di manifestazione del pensiero, pare sorvolare sulle conseguenze che un tale orientamento potrà generare sui successivi giudizi di merito, nei quali la complessità probatoria potrebbe comportare la realizzazione di un vero e proprio diritto penale del sospetto. La dannosità di tali conseguenze si impone con ancora maggiore vigore se si considera l'indeterminatezza della finalità di terrorismo²⁰ che deve caratterizzare l'accordo: in tal modo si apre lo spazio per un'espansione incontrollabile della punibilità.

diffuse in dottrina spec. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., 229 ss. Per una critica al bene costituito dalla personalità dello Stato, v. PADOVANI, *Bene giuridico e delitti politici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 11: l'illustre Autore critica la nozione di personalità dello stato ritenendola "non [...] un bene tutelato, ma una metafora volta ad esprimere, in forma mistificata, l'effettivo elemento di raccordo del titolo, costituito dall'idea di una volontà politica superiore contraddetta da comportamenti essenzialmente concepiti come sintomi di disobbedienza"; così anche MOCCIA, *Diritto penale politico e giurisprudenza costituzionale in materia di libertà di riunione e di associazione (articoli 17 e 18 Cost.)*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 213 ss.

¹⁹ L'attuale tendenza del legislatore a scaricare i propri doveri di definizione sulla giurisprudenza affida ai giudici il compito (improprio) di selezionare, solo nel momento applicativo, i fatti realmente lesivi per l'ordinamento. Si giunge così al paradosso evidenziato da BARACK, *The judge in democracy*, New Jersey, 2009, 308, secondo il quale i giudici si ritrovano a «proteggere la democrazia sia dal terrorismo che dai mezzi che lo stato vuole utilizzare per combattere il terrorismo».

²⁰ Cfr. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit. 209 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici.



7-8/2017

La Corte ha omesso di vagliare l'art. 270 *quater* c.p. alla luce dei principi di materialità, di offensività, di legalità, *sub specie* determinatezza, nonché di personalità della responsabilità ed ha scelto, invece, di interpretare la norma nel suo senso letterale (presunto, attesa l'indeterminatezza del dato testuale), fornendo, non senza incorrere in contraddizione, "principi" di diritto che si pongono in antitesi con i principi dell'ordinamento penale.

In tal modo, viene ad essere avallata una legislazione che non ha fatto altro che adeguarsi alle pretese securitarie promananti da organizzazioni sovranazionali, delegando la reazione ad un fenomeno culturalmente e socialmente complesso al solo strumento penale²¹; esso, nella prassi legislativa, perde la sua caratteristica di *extrema ratio* per venire impiegato in modo meramente simbolico, dimenticando le conseguenze criminogene legate alla creazione di un modello nel quale gli 'islamici' in quanto tali costituiscono il potenziale nemico e riuscendo nel solo intento di radicalizzare lo scontro ideologico²².

²¹ CAVALIERE, *Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo*, cit., 234, sottolinea la necessità dell'introduzione di misure volte al reinserimento sociale ed all'integrazione culturale.

²² Cfr. FASANI, *Il decreto antiterrorismo*, cit., 946; per un diverso ordine di idee, v. VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, n. 2, 648 ss.; l'Autore, pur mettendo in guardia dal rischio di "fomentare la causa fondamentalista" attraverso la previsione di troppo vistose deroghe ai principi del sistema penale, finisce per riconoscere legittimità a tali deroghe, ritenendo che "l'incriminazione di atti preparatori rappresenta allora una *via obbligata* per assicurare al sistema penale [...] la possibilità di intervenire a tutela dei beni giuridici della collettività (della *vita* e dell'*incolumità* di vittime in carne ed ossa!) *prima che sia troppo tardi*".